



COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (CO) LAPERTOSA | Presidente |
| (CO) DE CAROLIS | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (CO) CARRIERO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (CO) SERIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (CO) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore Prof. Avv. GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Seduta del 11/12/2019

FATTO

1. Titolare di un conto corrente bancario e di un deposito titoli in amministrazione la cliente, esperita con esito negativo la fase del reclamo, rappresenta di aver formulato, per il tramite di altra banca, una richiesta c.d. di portabilità del conto, esercitando contestualmente il diritto di recesso dal contratto di conto corrente e dal contratto di deposito titoli, con accredito del saldo e trasferimento dei titoli. Lamenta il ritardo con cui la predetta operazione è stata effettuata dal resistente e chiede l'applicazione della penale prevista dall'art. 126-septiesdecies, co. 2, T.u.b.

Costituitasi, parte resistente premette che sul dossier titoli della cliente erano presenti quote di fondi mobiliari, il cui trasferimento avrebbe contribuito a rallentare le operazioni; riconosce tuttavia che il perfezionamento dell'operazione ha incontrato anche ritardi dipendenti dalla propria organizzazione e, in relazione a ciò, ha riconosciuto alla ricorrente un indennizzo pari ad euro 100,00, maggiore di quello delle voci di costo che la cliente assume di aver sopportato ingiustamente. Eccepisce l'inapplicabilità della disposizione richiamata col ricorso e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Con memoria aggiunta la cliente insiste per l'accoglimento della domanda, rappresentando altresì ulteriori danni rivenienti, per un verso, nella indisponibilità medio tempore del conto corrente bancario; per altro verso nell'impossibilità di alienare, medio tempore, i titoli a condizioni di mercato più favorevoli. Segue memoria del convenuto nella quale: 1) si eccepisce la irrivalenza delle repliche; 2) si prova l'accredito dell'indennizzo di



100,00 euro; 3) si contesta l'assenza di prova del pregiudizio lamentato in ordine alla mancata alienazione dei titoli nonché alla ritenuta indisponibilità del conto corrente, le cui giacenze sono invece sempre disponibili fino all'estinzione del rapporto.

2. Il Collegio territoriale, disattese le eccezioni di irrivalenza sollevate dal resistente e accertato l'avvenuto versamento dell'indennizzo riconosciuto alla cliente, rileva l'esistenza di orientamenti difformi da parte dei Collegi territoriali in ordine all'applicabilità della disciplina sul trasferimento fra i conti di pagamento e, in particolare, sull'applicazione dell'art. 126 – septiesdecies al conto corrente bancario. In relazione a ciò, al fine dell'assunzione di una posizione univoca sulla questione di diritto, rimette la stessa a questo Collegio di coordinamento.

DIRITTO

1. Il Capo II – ter è stato inserito nel Titolo VI del Tub dal d. lgs. n. 37/2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2014/92/UE (c.d. Payment Accounts Directive, nota con l'acronimo PAD) sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Per quanto qui rileva, l'art. 126 – decies del Tub precisa, al terzo comma, lett. b), che per "servizio di trasferimento" deve intendersi "il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine". La tutela della portabilità (o trasferimento) dei servizi di pagamento e dello stesso conto di pagamento è presidiata, nell'ambito dell'art. 126 – septiesdecies, dal suo secondo comma che, riecheggiando la disciplina della penale per surroga tardiva del finanziamento (art. 120 – quater, co. 7, Tub), dispone che "salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'art. 2, co. 4, l. n. 108/1996, nel periodo di riferimento".

2. Non omettendo certo di considerare che il motivo di ricorso ha a oggetto il ritenuto ingiustificato ritardo nel trasferimento tanto del contratto di conto corrente bancario quanto di quello di deposito titoli in amministrazione (per definizione estraneo alla disciplina di riferimento), dirimente ai fini della questione sollevata dal Collegio remittente è la differenza tra conto di pagamento e conto corrente bancario. Il primo, acceso presso i prestatori di servizi di pagamento (tra i quali figurano gli Istituti di pagamento di cui al Titolo V – ter del Tub), è definito dal n. 14 ex art. 4 della direttiva 2007/64/CE (c.d. Payment Service Directive, nota con l'acronimo PSD) come "un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento". Presenta perciò, in relazione ai profili soggettivi del tenentario del conto (che può non essere una banca), da un lato, le caratteristiche strutturali del conto corrente ordinario ex art. 1823 segg. cod. civ.; dall'altro, in relazione ai profili oggettivi, quelle del



conto corrente bancario in quanto, diversamente dal conto corrente ordinario, i crediti reciproci del correntista non sono (nel conto di pagamento) “inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del contro” ma disponibili, al pari di quanto accade appunto nel conto corrente bancario (art. 1852 cod. civ.). E tuttavia, mentre il conto corrente bancario non è riservato al solo servizio di pagamento ma anche alla gestione del risparmio (come, nella norma dell’art. 1852 cod. civ., testimonia il collegamento con altre operazioni “creditizie” quali il contratto di deposito e l’apertura di credito), la ricezione di fondi connessa alla prestazione di servizi di pagamento non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, essendo vietata agli Istituti di pagamento la raccolta bancaria [“Gli Istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più dei servizi di pagamento elencati nell’allegato, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; i fondi che gli Istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2006/48/Ce né moneta elettronica ai sensi dell’art. 1, par. 3, della direttiva 2000/46/Ce” (art. 16, par. 2, direttiva 2007/64, cit.) V. inoltre art. 11, co. 2 Tub, (“La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche”) e art. 11, co. 2 – ter, Tub, (“Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento”)].

3. In relazione a quanto sopra esposto, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: “Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 – septiesdecies del Testo unico bancario”.

4. A ciò segue l’infondatezza della domanda principale oltre che di quelle accessorie di danno (peraltro formulate solo in sede di replica), non essendo stata fornita alcuna prova dei lamentati pregiudizi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA